

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Cont. 28167/08.

Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**RICORSO**

per l'Avvocatura dello Stato in persona dell'Avvocato Generale dello Stato pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Via dei Portoghesi 12, Roma,

appellante

CONTRO

ZANI FULVIA, CLORINDA MARUOTTO, RITA SALVINA PRESBURGO SANGUINÈ, CICCONE TIZIANA, FRATODDI ANNA, ROMITI MARTINA, ANGIOLA FRANCESCA, PERI RAFFAELE, VALLANI PATRIZIA, GRAZIANO GRAZIELLA, SCANDURA PLACIDO, DE GENNARO MANUELA, CAMPANELLA CIRO, BONANNI BRUNELLA, CATANIA ANTONELLA, GENTILI CRISTIANA, QUIRINI ANTONELLA, PEPE PASQUALE LUIGI, GARRA CARMELA MARIA ANNA, TORRE DOMENICA, RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. GIOVANNI C. SCIACCA E DALL'AVV. MARIA STEFANIA MASINI PRESSO IL CUI STUDIO ELETTIVAMENTE DOMICILIANO IN ROMA ALLA VIA DELLA VITE N. 7;

APPELLATI

E NEI CONFRONTI DI

CONDOLEO ANNA, DRAGOTTO ROSSELLA, TELLA GUACCI ANNAMARIA, BONOMO GIUSEPPA, CIAMPA CARLA, CARUSO LUIGI, GUGLIOTTA ANGELO MAURIZIO, APOLLONI ROBERTA, GUIDOTTI CARLO, CURZI MARIA STEFANIA, MARINO ANGELA, DI LUZIO TONIA, MANERA RAFFAELLA, GAETA GIUSEPPE, PICA LAURA, COLLETTI MARIA, RUSSO CLAUDIA, CONSALVI EMANUELA, BRANDI MASSIMO, PICCA MARIA CRISTINA, PAVIA ANTONIA, CELESIA ANNA, GROSSO GIUSEPPA, NUCCETELLI CORRADO, VIGORITI VITTORIO, VISANI ORIANA, PALAZZI GIORGIO, FIERIMONTE MARSILIO, MARGARITA PAOLA, CATELLA SEVERINA, LAGONIGRO MARIA LUISA, CUZZOLA ANGELICA, CARFORA VINCENZO, FRONTE FRANCESCO, MONGIARDO ANNAMARIA, DI



GIACOMO VINCENZO, CORSI TULLIOLA, CENSI CARLA, REITANO GIUSEPPINA, MONTESANTI OTTAVIA, SAVOLA GIUSEPPE, QUARANTA VINCENZO, EMILIO FIORELLA, MALATESTA VINCENZO, DANESE TAMBORINO ANTONELLA, VIOLA BARBARO MARIA, PERETTI FALLETTI CLARA, PELLEGRINO VINCENZO, MUSSOMECCI LUIGI, GIAQUINTO GIUSEPPE GERARDO, MUSELLA MARIA IMMACOLATA, PACE SALVATORE, RINALDI NOVELLINO SILVANA TERESA, RAVELLI PATRIZIA, CATTEDRA ANNA TIZIANA, MAZZONE ANGELO, CAMPONESCHI GIOVANNI, PROIETTI ROBERTA, MANNA GIOVANNA, CALABRESE PIETRANGELO FILOMENA, MAROTTA ANITA, LONGOBARDI MICHELE, MAURANTONIO FRANCESCO, NAPOLI LA BUA VINCENZA, GALENTINO ROSANNA, SCARPELLI COLICIGNO CARMELINA, LAUTIERI ROSSETTI ROSALBA, BONANNO MARIO, CAMPANA ROZZI DANIELA, CASSAR GIFFENNI CARMELINA, GULLO ANTONINA, CIOFFI BRUNO, SOTTILE VINCENZO, MANGIONE NUNZIA GIUSEPPA FRANCESCA, FIORELLI MAURIZIO, GRAGNOLI RENATO, STATUTO CILLIS MARISA, COLTORTI CLAUDIO, CASTELLI MARINA, GAROZZO ANNA MARIA, CHIARIOTTI BARBARA, BOZZANO PALAZZOLO ROBERTA, CIMMINO MARIO, BARTOLOMEI CARLA, GAUDINO FILOMENA, FIERRO MORICI GABRIELLA, MANCINI ELVIO, BARTOLINI NICOLETTA, GIAMBRA ROCCO, URI MARINA, PETRUCCI ANGELA, SCUDERI ELIANA, TORRESAN ELDA, MERCURIO CAMPAGNA ANNA EMMA, ZANFRINI ROBERTO, ASARO ROBERTA, GARAVAGLIA PAOLA, PASQUA VINCENZINA, SCAFATI ROSELLA, DI BERARDINO ALOISI GIOVANNA, DI GUIDA MICHELINA, PENSATO MARZOCCA DINA, BERTINO FRANCESCO, TURCATI MARTINA, FALZONE TURCO CANDIDA, AMATO TOMMASO, DI CIAULA NICOLA EUGENIO, LIBERATORE SILVANA MARIA, DE MICHELE FRANCESCO, VITALONI MARIA, CORDUA FERNANDO, PORRÀ PATRIZIA, SALVATORE GRAZIA, MICHELI IORI SIMONETTA, FAVARO PATRIZIA, PANARESE VINCENZO, DI MOLFETTA GIROLAMO, MIGLIO ALESSANDRA, RAO SERGIO SEBASTIANO ROSARIO, TROMBETTA LUGINI CINZIA, BORDONI ANTONIO, PANARELLO PATACCHIOLA LUIGIA, LOMBARDO MARIA CRISTINA, MARSILIO MARIA ANTONELLA, TESTAGROSSA



SEBASTIANA, FEDERICO CIRIGLIANO TERESA INCORONATA, MUSELLA ROSANNA, DE PAOLIS PAOLINO, FUSCO SABRINA, CHIARENZA GIUSEPPINA ANTONELLA, ANDREA GIOVANNI, AGLIETTI SALVINI MARIA LUISA, VERDE MARIAROSARIA, SCHIATTARELLA ANGELO, PINO MARIO PIO, LONGOBARDI MOBILIA ANGELA, SELLITTO ENRICO, PLATANIA GIACOMO, MARZANO PRIAMO, LOMBARDO FROLA MARIA TERESA, MARTINELLI ANGELA, COPPOLECCHIA MARINA, BRUNO LUIGI, FILLA VALERIO, SQUILLANTE ERMENEGILDO, MAISANO NUNZIA, RUIZZO MICERA CARMEN, D'ALBA GIUSEPPE, STASI GIROLAMO, BUTTIGLIONE MICHELE, CACCHIONE GABRIELE, DI SPIRITO LUISA;

CONTRO-INTERSESSATI

PER LA RIFORMA

delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, n. 4192/09, 4479/09; 4470/09; 4471/09; 4193/09; 4189/09; 4199/09; 4135/09; 4204/09; 4195/09; 4468/09; 4136/09; 4187/98, 4201/09; 4478/09; 4198/09; 4476/09; 4190/09; 4477/09; 4467/09.

oooo

Gli appellati in epigrafe adivano il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio impugnando il decreto del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato del 28 maggio 2008, n. 6485, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura di riqualificazione per la copertura di n. 12 posti di posizione economica C1 di diversi profili professionali;

Il T.A.R. del Lazio ha accolto i ricorsi con la seguente motivazione "La rielaborazione della graduatoria di merito, operata mercé l'attribuzione di una sorta di precedenza ai dipendenti in possesso del requisito dell'anzianità di cinque anni nella qualifica B3, ovvero del diploma di laurea, non trova giustificazione né nella lex specialis, né in disposizioni di legge o di contratto, a tanto non apparendo sufficiente il richiamo all'art. 7 del bando, ovvero all'art. 8, comma 2, lett. c) del CCNL del 12.6.2003, secondo i quali la graduatoria finale viene stilata attribuendo prevalenza all'inquadramento del personale proveniente dalla "posizione economica immediatamente inferiore" a quella da conferire.....



Tali disposizioni, operano, a ben vedere, in favore di parte ricorrente in quanto, la “posizione economica immediatamente inferiore”, secondo la descrizione delle aree funzionali allegata al CCNL del 16.1.1999, è appunto la posizione B3,

Ancor meno chiara appare, infine, l'analoga precedenza accordata ai soggetti in possesso del diploma di laurea.....

Non è dato però rilevare la disposizione che, a tale requisito, conferisca anche la valenza di una vera e propria precedenza, la quale risulta perciò illegittimamente accordata, in difetto di idonea disposizione di legge o di contratto”.

La sentenza viene appellata per i seguenti


motivi:

.....Con D.A.G. n. 11357 del 21.11.2005 sono state avviate le procedure di riqualificazione (passaggio tra le aree) per 12 posti di posizione economica C1 con l'indicazione, all'art. 2, dei requisiti di ammissione richiesti dal CCNL e con la prescrizione, recata dall'art. 7, di dare, nella formazione della graduatoria, “esplicito riconoscimento della prevalenza all'inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore”, ossia B3.

Sono pervenute 270 domande di partecipazione, con le risultanze di seguito indicate:.....

- n. 166 candidati - che, essendo in possesso del diploma di scuola secondaria superiore ma privi del diploma di laurea, a seguito del superamento con esito positivo delle procedure di riqualificazione all'interno dell'area (progressioni orizzontali da B1 a B2 e da B2 a B3), erano stati nominati nelle posizioni economiche B3 o B2 con decorrenze 27.4.2005 e 28.4.2005 - non risultavano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (perentoriamente fissata dall'art. 3 del bando al 15 febbraio 2006), dell'anzianità richiesta dal bando nella posizione economica attualmente rivestita, pur avendo maturato nelle posizioni economiche in precedenza ricoperte l'anzianità prescritta per la partecipazione alle procedure.

Invero, ai sensi dell'art. 2 del bando di selezione ed in conformità all'



allegato A al CCNL 1998/2001, potevano essere ammessi al corso concorso per l'accesso alla posizione C1 i dipendenti in servizio appartenenti all'Area B, in possesso dei requisiti prescritti dall'Allegato A al C.C.N.L. 16.2.1999, ossia:

- diploma di laurea
- in mancanza del previsto titolo di studio, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, era richiesta una esperienza professionale di cinque anni nella posizione economica di provenienza se provenienti da B3, di sette anni se provenienti da B2, di nove anni se provenienti da B1.

In presenza di tale situazione, l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto di dover ammettere alla procedura concorsuale anche i suddetti 166 dipendenti, avuto riguardo (non già all'insufficiente anzianità maturata nella posizione economica in atto posseduta, bensì) all'anzianità maturata nelle inferiori posizioni economiche in precedenza rivestite.....

I primi giudici, infatti, hanno apoditticamente affermato che "l'attribuzione di una sorta di prevalenza ai dipendenti in possesso del requisito di anzianità di cinque anni, ovvero del diploma di laurea, non trova giustificazione né nella *lex specialis*, né in disposizioni di legge o di contratto, a tanto non apparendo sufficiente il richiamo all'art. 7 del bando, ovvero all'art. 8, comma 2, lett. E) del CCNL del 12.6.2003 secondo i quali la graduatoria finale viene stilata attribuendo prevalenza all'inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore a quella da conferire". Vero è, invece, che i citati artt. 7 del bando e 8 del CCNL del 2003 enunciano in modo chiarissimo la regola della "prevalenza" nelle procedure concorsuali in questione in favore di candidati provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore a quella da conferire (nella specie B3) e che, per quanto si è detto in precedenza, siffatto beneficio non può essere esteso a chi, pur rivestendo in atto la posizione economica B3, sia stato ammesso alla procedura concorsuale soltanto in ragione dell'anzianità maturata nelle posizioni economiche inferiori (nella specie B2 e B1) in precedenza rivestite.

Altrettanto evidente è l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui



si afferma che “ancor meno chiara appare, infine, l’analoga precedenza accordata a soggetti in possesso del diploma di laurea”, soggiungendo che “non è dato rilevare la disposizione che a tale requisito conferisca la valenza di una vera e propria precedenza, la quale risulta perciò illegittimamente accordata”. In relazione a tale assunto, va innanzitutto precisato che l’Amministrazione ha doverosamente accordato il diritto di “prevalenza” non già a tutti i candidati in possesso del diploma di laurea, bensì solo a quelli inquadrati nella posizione economica B3, allo scadere del termine per la presentazione della domanda, ancorché aventi un’anzianità in tale posizione inferiore al quinquennio.....

il T.A.R. non si è avveduto che, ammettendo ad usufruire della prevalenza prevista dall’art. 7 del bando di concorso il personale B3 ammesso a partecipare alla procedura sul presupposto dell’anzianità maturata nella posizione economica B2, si sarebbe finito per attribuire irragionevolmente detto beneficio in presenza di una progressione per saltum.....

P.Q.M.

Si chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con vittoria di diritti ed onorari di giudizio.

Roma, 2 marzo 2010.

Fabrizio Fedeli
Avvocato dello Stato

